



Bruxelles, 26.8.2022  
COM(2022) 417 final

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi  
nell'Unione europea per il 2020**

## **RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**Relazione annuale della Commissione europea sulla sicurezza delle operazioni in mare  
nel settore degli idrocarburi per il 2020**

## Indice

1. INTRODUZIONE .....	3
2. BASE GIURIDICA .....	4
3. METODOLOGIA E INFORMAZIONI PERVENUTE.....	4
4. SETTORE DEGLI IDROCARBURI IN MARE NELL'UE .....	5
4.1 Impianti e produzione.....	5
4.2 Controlli in mare, indagini, interventi di applicazione delle norme e quadro normativo .....	8
5. INCIDENTI E PRESTAZIONI DI SICUREZZA.....	9
6. CONCLUSIONI .....	12

# 1. INTRODUZIONE

Dal 2016 la Commissione europea pubblica una relazione annuale sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'UE.

La base giuridica è la direttiva 2013/30/UE<sup>1</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE ("la direttiva"). Questo atto normativo è inteso a raggiungere un elevato livello di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, a beneficio:

- i. dei lavoratori,
- ii. dell'ambiente,
- iii. delle piattaforme e attrezzature per le operazioni in mare,
- iv. delle attività economiche quali la pesca e il turismo.

La direttiva, attuata dagli Stati membri, contribuisce a:

- i. evitare gli incidenti (inclusi quelli più gravi),
- ii. ridurre il numero di incidenti,
- iii. garantire che vi sia dato efficacemente seguito per mitigarne le conseguenze.

Come nelle relazioni precedenti lo scopo della presente relazione annuale è:

- i. indicare il numero e i tipo di impianti nell'UE,
- ii. condividere informazioni sugli incidenti di sicurezza che interessano tali impianti,
- iii. valutare le prestazioni di sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

L'analisi delle tendenze sarà sempre più significativa con l'aggiungersi di ogni relazione. Le relazioni consentono inoltre di tenere traccia delle prestazioni di sicurezza delle attività in mare degli Stati membri nel settore degli idrocarburi.

La presente relazione si basa sulle relazioni annuali e sui dati presentati dagli Stati membri a norma della direttiva.

Degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi 187 sono situati nel Mare del Nord e nell'oceano Atlantico<sup>2</sup>, mentre se ne contano 165 nel Mar Mediterraneo, 9 nel Mar Nero e 2 nel Mar Baltico. Nel 2020 le autorità competenti degli Stati membri hanno condotto ispezioni sulla sicurezza di 141 impianti in mare nelle rispettive giurisdizioni e i paesi hanno comunicato due incidenti gravi: uno in Croazia e uno in Danimarca.

Il numero di incidenti è diminuito da 34 nel 2019 a 16 nel 2020, il che riflette le importanti migliorie apportate alla sicurezza degli impianti.

---

<sup>1</sup> GU L 178 del 28.6.2013, pag. 66.

<sup>2</sup> Dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, il numero di impianti nel Mare del Nord e nell'oceano Atlantico è diminuito di 176 unità.

## 2. BASE GIURIDICA

Conformemente all'articolo 25 della direttiva, la Commissione è tenuta a pubblicare una relazione annuale sulla sicurezza e sull'impatto ambientale delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi. La presente relazione si basa sulle singole relazioni annuali che gli Stati membri devono presentare alla Commissione. L'allegato IX, punto 3, della direttiva stabilisce le informazioni minime che questi documenti devono contenere:

- a) numero, età e ubicazione degli impianti;
- b) numero e tipo di controlli e indagini effettuati, oltre a eventuali interventi di applicazione delle norme o condanne;
- c) gli incidenti verificatisi;
- d) eventuali modifiche significative del quadro normativo sulle attività in mare;
- e) le prestazioni delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

Il termine entro il quale gli Stati membri devono pubblicare e presentare le informazioni richieste è il 1° giugno successivo al periodo di riferimento (nella fattispecie il 1° giugno 2021 per l'anno 2020).

Gli Stati membri devono presentare le informazioni utilizzando i modelli di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 1112/2014 della Commissione del 13 ottobre 2014<sup>3</sup>. Tali modelli consentono:

- i. la condivisione di informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli operatori e dei proprietari degli impianti in mare nel settore degli idrocarburi;
- ii. la pubblicazione delle informazioni relative agli indicatori dei grandi rischi da parte degli Stati membri.

È disponibile un documento di orientamento<sup>4</sup> che contiene informazioni specifiche sul regolamento di esecuzione e spiega come usare i modelli di comunicazione dei dati.

## 3. METODOLOGIA E INFORMAZIONI PERVENUTE

Gli Stati membri sono tenuti a presentare una serie di informazioni chiaramente definite sugli incidenti di sicurezza avvenuti nel settore degli idrocarburi in mare utilizzando i modelli. I dati devono contenere informazioni sui rispettivi impianti, quali il numero, il tipo, l'ubicazione e l'età. Le relazioni degli Stati membri devono inoltre contenere informazioni sul numero di i) controlli in mare, indagini e interventi di applicazione delle norme, ii) incidenti per categoria e iii) infortuni.

Ai fini della presente relazione annuale la Commissione ha utilizzato le informazioni comunicate da Bulgaria, Croazia, Cipro, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Romania e Spagna. Altri Stati membri non erano attivi nel settore degli idrocarburi in mare o non hanno presentato informazioni pertinenti.

---

<sup>3</sup> GU L 302 del 22.10.2014, pag. 2.

<sup>4</sup> [https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/2015\\_11\\_25\\_implementing\\_regulation\\_guidance\\_document\\_final.pdf](https://euoag.jrc.ec.europa.eu/files/attachments/2015_11_25_implementing_regulation_guidance_document_final.pdf).

Tutti gli Stati membri che svolgono operazioni in mare nel settore degli idrocarburi hanno dichiarato di avere presentato tutte le informazioni richieste sulla totalità degli impianti.

## 4. SETTORE DEGLI IDROCARBURI IN MARE NELL'UE

### 4.1 Impianti e produzione

In base alle informazioni comunicate, nel 2020 erano complessivamente presenti nelle acque dell'UE 363 impianti (cfr. la tabella 1).

- La maggior parte degli impianti<sup>5</sup> si trova nel Mare del Nord e nell'Atlantico.
- Circa il 42 % si trova nella parte olandese del Mare del Nord (nota come zona economica esclusiva dei Paesi Bassi).
- Nel Mediterraneo l'Italia è lo Stato membro più attivo (con il 38 % di tutti gli impianti nelle acque dell'UE), seguito dalla Croazia.
- Per quanto riguarda il Mar Nero, in Romania sono presenti operatori consolidati; la Bulgaria ha proseguito le attività di esplorazione di idrocarburi in mare ma, avendo un solo impianto, presenta una produzione di idrocarburi assai limitata.
- Nel Mar Baltico la Polonia è l'unico Stato membro a disporre di impianti in mare.

---

<sup>5</sup> Le piattaforme di perforazione mobili in mare (MODU) non sono comprese nell'analisi della sezione 4.1.

Tabella 1. Impianti al 1° gennaio 2020: tipo di impianto per regione e per Stato membro

Regione	Paese	Tipo di impianto(*)				
		FMI	NUI	FNP	FPI	Totale (regione/paese)
<b>Mar Baltico</b>		1	1	0	0	2
	Polonia	3	1	0	0	4
<b>Mar Nero</b>		6	3	0	0	9
	Bulgaria	0	1	0	0	1
	Romania	6	2	0	0	8
<b>Mar Mediterraneo</b>		16	147	0	2	165
	Croazia	2	18	0	0	20
	Grecia	1	1	0	0	2
	Italia	12	126	0	2	140
	Spagna	1	2	0	0	3
<b>Mare del Nord e Atlantico</b>		59	127	1	0	187
	Danimarca	10	19	1	0	30
	Germania	2	0	0	0	2
	Irlanda	1	1	0	0	2
	Paesi Bassi	46	105	0	0	151
<b>Totale (tipo di impianto)</b>		84	276	1	2	363

(\*) FMI: impianto fisso, con personale; FNP: impianto fisso non destinato alla produzione; FPI: impianto galleggiante destinato alla produzione; NUI: impianto normalmente non presidiato.

Più della metà degli impianti è entrata in esercizio fra il 1980 e il 2000; nel 2020 non sono entrati in funzione nuovi impianti. Dal 2010 la costruzione di nuovi impianti di produzione è notevolmente in calo nella regione del Mare del Nord e dell'Atlantico.

È nel Mare del Nord e nell'Atlantico che si produce circa l'81 % degli idrocarburi dell'UE (18 795 chilotonnellate di petrolio equivalente) (cfr. tabella 2). I principali produttori di questa regione sono i Paesi Bassi e la Danimarca, mentre Italia e Croazia lo sono nel Mediterraneo. Nel Mar Nero solo la Romania presenta una produzione apprezzabile.

*Tabella 2. Produzione in mare di idrocarburi nell'UE in chilotonnellate di petrolio equivalente (ktep) nel 2020*

Regione	Paese	ktep	% del totale UE
<b>Mar Baltico</b>		<b>249</b>	<b>1,3 %</b>
	Polonia	249	1,3 %
<b>Mar Nero</b>		<b>1 179</b>	<b>5,9 %</b>
	Bulgaria	30	0,1 %
	Romania	1 149	5,8 %
<b>Mar Mediterraneo</b>		<b>2 790</b>	<b>13,9 %</b>
	Croazia	241	1,2 %
	Grecia	97	0,5 %
	Italia	2 422	12,1 %
	Spagna	30	0,1 %
<b>Mare del Nord e Atlantico</b>		<b>157 233</b>	<b>78,9 %</b>
	Danimarca	4 917	24,6 %
	Germania	890	4,5 %
	Irlanda	90	0,5 %
	Paesi Bassi	9 826	49,2 %
<b>Totale</b>		<b>19 941</b>	<b>100 %</b>

A seguito dell'uscita del Regno Unito, l'UE ha perso circa l'80 % della produzione in mare di idrocarburi. Nonostante il leggero aumento registrato in Polonia, Bulgaria e Germania, la produzione è diminuita in tutti gli altri Stati membri, in particolare in Danimarca. Rispetto alla produzione degli Stati membri nel 2019, nel 2020 si è registrata una perdita di produzione pari al 18 % (circa 4 317 chilotonnellate di petrolio equivalente).



La produzione complessiva dell'UE misurata in chilotonnellate di petrolio equivalente (ktep) era costituita al 70 % da gas e soltanto al 30 % da petrolio. Con 3 619 ktep la Danimarca si è rivelata il principale produttore di petrolio, seguita dalla Germania con 867 ktep, dai Paesi Bassi con 451 ktep e dall'Italia con 440 ktep.

#### 4.2 Controlli in mare, indagini, interventi di applicazione delle norme e quadro normativo

Nel 2020 le autorità competenti degli Stati membri hanno ispezionato periodicamente gli impianti in mare nelle rispettive giurisdizioni (cfr. tabella 3); di norma il numero di controlli era direttamente proporzionale al numero di impianti nel paese.

Rispetto al 2019<sup>6</sup>, il numero di controlli, le giornate di lavoro trascorse negli impianti per i controlli stessi e il numero di impianti ispezionati sono diminuiti. In particolare, rispetto al 2019 gli ispettori hanno trascorso molto meno tempo negli impianti.

*Tabella 3. Numero di controlli in mare per regione e per Stato membro nel 2020*

Regione	Paese	Controlli	Giornate di lavoro trascorse negli impianti (spostamenti non compresi)	Numero di impianti ispezionati
<b>Mar Baltico</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>
	Polonia	2	7	4
<b>Mar Nero</b>		<b>10</b>	<b>60</b>	<b>7</b>
	Bulgaria	0	0	0
	Romania	10	60	7
<b>Mar Mediterraneo</b>		<b>181</b>	<b>175</b>	<b>80</b>
	Croazia	13	13	6
	Cipro	0	0	0
	Grecia	1	5	2
	Italia	164	156	69
	Spagna	3	1	3

<sup>6</sup> Ai fini del confronto tra il 2020 e il 2019, i dati del Regno Unito relativi al 2019 sono stati esclusi.

<b>Mare del Nord e Atlantico</b>		<b>62</b>	<b>89</b>	<b>50</b>
	Danimarca	12	53	10
	Germania	2	3	2
	Irlanda	2	12	2
	Paesi Bassi	46	21	36
<b>Totale</b>		<b>255</b>	<b>331</b>	<b>141</b>

L'articolo 18 della direttiva attribuisce diritti e poteri alle autorità nazionali competenti in relazione alle operazioni e agli impianti nelle rispettive giurisdizioni. Tali poteri comprendono il diritto di vietare operazioni e di imporre l'adozione di misure atte a garantire il rispetto dei principi generali della gestione del rischio e la sicurezza delle operazioni.

Nel 2020 la Danimarca ha indagato su un incidente grave e la Croazia ha condotto un'indagine a seguito di alcune segnalazioni da parte dei lavoratori legate alla sicurezza e all'ambiente. Nel 2019 l'Italia e la Romania hanno condotto un'indagine ciascuna.

Nel 2020 solo la Danimarca ha attuato un intervento di applicazione delle norme, mentre nel 2019 (escluso il Regno Unito) l'unico intervento di questo tipo era stato attuato dai Paesi Bassi.

## 5. INCIDENTI E PRESTAZIONI DI SICUREZZA

Gli operatori, i proprietari degli impianti e le autorità nazionali sono tenuti a comunicare eventuali incidenti o situazioni di grave pericolo ("eventi"). Tuttavia un singolo evento può essere classificato in base a uno o più incidenti; ad esempio, occorre notificare due categorie per uno stesso evento in cui si sia verificata a) un'emissione accidentale di gas che b) ha richiesto l'evacuazione del personale.

Nel 2020 gli Stati membri hanno comunicato 15 eventi<sup>7</sup> rispetto ai 30 del 2019 (escluso il Regno Unito):

- in Danimarca si sono verificati 8 eventi (6 nel 2019), di cui 1 incidente grave;
- in Croazia si sono verificati 3 eventi (0 nel 2019), di cui 1 incidente grave;
- nei Paesi Bassi si sono verificati 4 eventi ma nessun incidente grave (18 eventi nel 2019, di cui 1 incidente grave).

Gli incidenti gravi comprendono gli incidenti che potrebbero provocare decessi o lesioni gravi (anche qualora non si verificano).


<sup>7</sup> L'obbligo di segnalazione non riguarda determinati eventi (ad esempio quelli non connessi alle operazioni).

Degli incidenti verificatisi nel 2020, il 69 % appartiene alla categoria delle emissioni accidentali di gas e/o petrolio, il 25 % riguarda i guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente e il 6 % la perdita di integrità strutturale. L'aspetto positivo è che non state segnalate collisioni di navi né incidenti che coinvolgono elicotteri e che nessuno degli incidenti ha causato decessi.

Tabella 4. Incidenti per categoria (di cui all'allegato IX della direttiva) nel 2020

Categoria	Totale	Percentuale sul totale della categoria	Percentuale sul totale degli eventi
<b>a) Emissioni accidentali – Totale</b>	<b>11</b>	<b>100 %</b>	<b>68,75 %</b>
Incendi causati da petrolio/gas infiammato	1	9,09 %	6,25 %
Esplosioni causate da petrolio/gas infiammato	0	0 %	0 %
Gas non infiammato	5	45,45 %	31,25 %
Petrolio non infiammato	5	45,45 %	31,25 %
Sostanze pericolose	0	0 %	0 %
<b>b) Perdita di controllo del pozzo – Totale</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>	<b>0 %</b>
Blow-out	0	0 %	0 %
Blow-out/attivazione del sistema di deviazione	0	0 %	0 %
Guasto della barriera del pozzo	0	0 %	0 %
<b>c) Guasto di un elemento critico per la sicurezza e l'ambiente</b>	<b>4</b>	<b>100 %</b>	<b>25 %</b>
<b>d) Perdita di integrità strutturale – Totale</b>	<b>1</b>	<b>100 %</b>	<b>6,25 %</b>
Perdita di integrità strutturale	1	100 %	6,25 %
Perdita di stabilità/galleggiamento	0	0 %	0 %
Perdita della stazionarietà	0	0 %	0 %
<b>e) Collisioni di navi</b>	<b>0</b>		
<b>f) Incidenti che coinvolgono elicotteri</b>	<b>0</b>		
<b>g) Incidenti mortali<sup>(*)</sup></b>	<b>0</b>		
<b>h) Lesioni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente</b>	<b>0</b>		
<b>i) Evacuazioni di personale</b>	<b>0</b>		
<b>j) Incidenti ambientali<sup>(**)</sup></b>	<b>0</b>		
<b>Totale</b>	<b>16</b>		<b>100 %</b>
(*) Solo se in relazione a un incidente grave.			
(**) In base alle relazioni degli Stati membri, gli incidenti gravi segnalati non sono stati considerati incidenti ambientali.			

Nell'UE il numero totale di incidenti segnalati è diminuito da 34 nel 2019 (escluso il Regno Unito) a 16 nel 2020 (cfr. di seguito), arrivando pressoché ai numeri del 2016.



Tale diminuzione era dovuta in gran parte al calo di "emissioni accidentali" sia di gas sia di petrolio. Nel 2020 gli incidenti che rientrano nelle categorie "perdita di controllo del pozzo" e "sostanze pericolose" si sono azzerati. Tuttavia tra il 2019 e il 2020 i guasti degli elementi critici per la sicurezza e l'ambiente sono aumentati da due a quattro. Come nel 2019, due incidenti sono stati classificati come gravi in quanto avrebbero potuto provocare decessi o lesioni gravi.

## 6. CONCLUSIONI

Nel 2020 erano presenti 363 impianti in mare nel settore degli idrocarburi nell'UE. Il livello della produzione complessiva di idrocarburi è diminuito notevolmente, passando da 24 258 a 19 941 chilotonnellate di petrolio equivalente, rispettivamente, dal 2019 al 2020. La Danimarca e i Paesi Bassi hanno prodotto il 74 % del totale degli idrocarburi in mare dell'UE.

La Commissione ha valutato la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi nell'UE in base alle informazioni comunicate dagli Stati membri secondo le norme del regolamento di esecuzione sulla presentazione dei dati. L'accuratezza della valutazione dipende pertanto dall'esattezza di tali informazioni.

Nel 2020 le autorità nazionali hanno continuato ad adoperarsi per assicurare un elevato livello di sicurezza nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi ispezionando 141 impianti (rispetto ai 170 del 2019). Stando alle segnalazioni, solo la Danimarca ha attuato un intervento di applicazione delle norme.

Come nel 2019, nel 2020 si sono verificati due incidenti gravi. Il numero totale di incidenti (classificati nella tabella 4) è sceso da 34 nel 2019 a 16 nel 2020, complice soprattutto la riduzione degli incidenti registrata nei Paesi Bassi (da 18 a 4). Come già nel 2019, non sono stati segnalati incidenti mortali; si sono tuttavia verificati 24 infortuni e 10 casi di lesioni gravi.

In conclusione, grazie alle ispezioni obbligatorie e alle misure correttive adottate in linea con la direttiva, il lavoro delle autorità degli Stati membri ha aumentato notevolmente la sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi rispetto al 2019.

Onde mantenere questo elevato livello di sicurezza, la Commissione continua a collaborare strettamente con il gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi (EUOAG, European Union Offshore Authorities Group), promuovendo, fra l'altro, l'applicazione delle migliori pratiche in tutti gli Stati membri e assistendo le autorità nazionali rappresentate in seno al gruppo.